

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2025 - 2027



UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Comuni di: Issiglio – Valchiusa – Val di Chy

Città Metropolitana di Torino

SOMMARIO

PARTE PRIMA

IL PROGRAMMA DI MANDATO AMMINISTRATIVO 2025-2029

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

- Risultanze della popolazione
- Risultanze del territorio
- Risultanze della situazione socioeconomica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Servizi gestiti in forma diretta
- Servizi gestiti in forma associata
- Servizi affidati a organismi partecipati
- Servizi affidati ad altri soggetti
- Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

- Situazione di cassa dell'Ente
- Livello di indebitamento
- Debiti fuori bilancio riconosciuti
- Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
- Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario. “

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di

utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l’ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2- Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell’ultimo biennio;
- **l’intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l’avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti.;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all’unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (“Canone unico”) viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 25 luglio 2023 ad oggetto “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» ha introdotto il nuovo processo di bilancio degli enti locali.

Il paragrafo 9.3.3 introdotto dal suddetto D.M. 25 Luglio 2023 disciplina il processo di bilancio degli Enti Locali di piccole dimensioni, intendendosi per tali quelli “...la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario...”.

Per gli Enti Locali di piccole dimensioni il processo di bilancio prevede che:

- Entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio;

- Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione;

- Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione); - In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno;

- Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Il Decreto del Ministero dell'Interno, adottato il 25 luglio 2023, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, ha apportato modifiche all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisca, in luogo della "programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale" per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, la **programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale**, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il DUP 2025/2027 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale, conferma, con le modifiche/integrazioni che derivano dalle recenti norme sopra richiamate, l'impostazione metodologica dello scorso anno e tiene conto del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

A. Le disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 29, con effetti fino al 2024 e relativo ai *"contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche."*
- Del comma 38, con effetti fino al 2034 e relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *"investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio"*.
- Del comma 42, con effetti fino al 2034 e relativo ai *"contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale"*.

- Del comma 44 che istituisce un fondo d'investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all'anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- Del comma 51 relativo ai contributi statali per *“spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”*.

B. Le disposizioni recate dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ai sensi del quale, “A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.”

C. Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 866, della Legge 205/2017 ai sensi del quale “Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.”

D. Le disposizioni recate della Legge di bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Dei commi 253 e 254 che rivedono i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). La norma interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni. Prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).
- Dei commi da 313 a 321 che intervengono in materia di riordino delle misure di sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza), richiedendo, tra l'altro, ai Comuni di impiegare tutti i

- perceptor di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività.
- Del comma 458 che introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti.
 - Dei commi da 607 a 609 che istituiscono il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, **con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025**. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
 - Dei commi 676 e 677 che per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) **è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025**. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.
 - Del comma 774 che incrementa di **50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale** dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
 - Dei commi da 776 a 778 che istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, finalizzato al **potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana** da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.
 - Dei commi 779 e 780 che incrementano le **risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e istituiscono** un apposito fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026** per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).
 - Del comma 782 che proroga **l'aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti (per il periodo dal **2023 al 2025**).
 - Dei commi 822 e 823 che autorizzano gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare, per la copertura dei maggiori costi energetici, le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
 - Del comma 828 che autorizza i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, ad utilizzare le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere

gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.

- Del comma 837 che affida a un **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU**. Inoltre chiarisce che, a decorrere **dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in **manca di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU** in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

E. Le disposizioni recate dalla Legge di Bilancio per il 2024 (n. 213 Del 30 dicembre 2023) e, in particolare:

- **Il comma 485** “Progettazione enti locali” che modifica l’articolo 51 della legge 160/2019 inerente la progettazione degli enti locali. In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), è stato eliminato il richiamo alla progettazione “definitiva ed esecutiva” favorendo così la spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
- **I commi 494/501** “Rimodulazione Fondo di solidarietà comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi” che hanno la finalità di recepire le prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, che aveva eccepito l’illegittimità della confluenza nel Fondo di solidarietà comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell’applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della “sanzione” rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate. In ragione della connessione degli obiettivi di servizio con i Livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i servizi sociali comunali, gli asili nido e il trasporto scolastico studenti con disabilità, l’eventuale inerzia dei Comuni beneficiari dovrebbe semmai essere oggetto di interventi mirati al concreto raggiungimento degli obiettivi attraverso l’utilizzo dei fondi, quali l’intervento del potere sostitutivo dello Stato, come prevede (in regime di piena definizione dei LEP) l’art. 120 della Costituzione. Sulla base di queste premesse, il comma 495 riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un ammontare pari alle risorse aggiuntive vincolate di cui ai servizi sopra menzionati, modificando a tal fine le lettere d-quinquies) (servizi sociali), d-sexies) (asili nido) e d-octies) (trasporto studenti con disabilità) dell’art. 1, co 449 della legge 232/2016. Tali risorse sono poi temporaneamente ricollocate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (comma 496), esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione). Viene altresì abolita la disciplina di recupero delle somme non utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio finora vigente nel quadro del FSC. Successivamente al raggiungimento dell’ammontare a regime delle assegnazioni vincolate, esse ritornano tra le assegnazioni ordinarie del FSC, considerando raggiunto l’obbligo di assicurare il livello essenziale di prestazione in ciascuno dei servizi incentivati (ved. tabella seguente). L’operazione avviene ad invarianza di risorse complessive, fatta salva la riduzione di circa 72 milioni di euro derivante dal decreto-legge n. 124/23, (art. 19), che impone al FSC un concorso alla copertura degli oneri per assunzioni negli enti territoriali del Mezzogiorno.
- **I commi 533/535** “Revisione della spesa” che stabiliscono per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui nel caso dei Comuni e per 50 milioni annui nel caso delle Città metropolitane e delle Province appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole. Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente

decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali), sulla base dei dati di rendiconto del 2022 (o, in mancanza, dell'ultimo rendiconto approvato), "tenendo conto" delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022 e all'articolo 43, co. 2, del dl n. 50/2022. La determinazione del taglio sarà stabilita con decreto ministeriale (Interno di concerto con Mef) entro il 31 gennaio 2024, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città. In assenza di intesa il Governo potrà procedere dopo i venti giorni successivi alla proposizione del decreto alla CSC. Sotto il profilo operativo, il taglio viene trattenuto dal Ministero dell'Interno sulle spettanze del FSC ovvero, in caso di incapienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge n. 228/2012. Tuttavia, per espressa previsione di legge (co. 10), i Comuni accertano per intero l'ammontare del FSC spettante e iscrivono in spesa l'ammontare del taglio (tra i trasferimenti allo Stato per provvedimenti di revisione della spesa), regolarizzando l'importo con apposito mandato di pagamento a valere sull'entrata.

- **I commi 551/553** "Fondi per enti locali: infrastrutture e sociale" che prevedono l'istituzione di due Fondi in conto capitale, di piccola dimensione, nello stato di previsione del MEF. Il primo con dotazione pari 4.655.172 € annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. L'ulteriore Fondo MEF con una dotazione di 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Documento programmatico presentato dal Presidente al Consiglio dell'Unione

(Art. 14, comma 3 dello Statuto dell'Unione)

A norma di Legge e dello Statuto dell'Unione (Art. 23 – comma 2 e 3 dello Statuto) il Presidente presenta al Consiglio dell'Unione un documento programmatico, da sottoporre al voto, e al quale l'organo collegiale si riferirà nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente, nonché al Presidente stesso per interpretare, esprimere e realizzare gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione.

Tale premessa è necessaria per individuare quali sono le funzioni proprie del Consiglio dell'Unione e precisamente le funzioni di indirizzo e di controllo, necessarie e indispensabili per predisporre i bilanci annuali e pluriennali allo scopo di indirizzare le linee programmatiche cui attenersi nell'utilizzo delle risorse disponibili, ben sapendo che queste sono pressoché quelle trasferite dal Comuni aderenti all'Unione, dalla Regione e da pochissime veramente proprie.

Detto questo, nella sostanza la funzione di indirizzo del Consiglio si concretizza e concretizzerà nella predisposizione e nella approvazione dei Bilanci e la funzione di controllo nel riscontro di quanto viene realizzato.

Si precisa e si evidenzia che per tradurre e realizzare il contenuto dei bilanci occorre il prezioso e indispensabile lavoro del personale, sempre assicurato, che a vario titolo presta la propria opera per l'Unione, in ruoli diversi e distinti da quelli degli amministratori.

Nel rispetto della legge, riguardo le spese dell'Ente per il personale e ancor più nei limiti della disponibilità effettiva di spesa corrente da parte dei Comuni aderenti, si lavorerà per realizzare obiettivi e prestare servizi previsti e concordati.

Fine ultimo, ma di estrema importanza è quello di operare in modo tale da convincere tutti gli otto comuni della Valchiusella a far parte dell'Unione; nel caso positivo potrebbero crearsi addirittura le fondamenta per un Comune unico come tanti cittadini suggeriscono e che la ricaduta di risorse economiche con le indubbie sinergie funzionali farebbero premio.

Questa Amministrazione e questo Consiglio dovranno avere la forza e la volontà di operare nel senso di coinvolgere tutti gli Enti, Comuni e Unione in primis, in uno sforzo unitario per dare servizi efficienti ai cittadini ed anche opportunità lavorative per i residenti. Quindi, si cercherà di mettere a frutto, con il dovuto rispetto per l'ambiente, le proprietà private e le private aspettative, tutte quelle meravigliose e vaste risorse naturali accattivanti per forme di turismo innovative, aumento della ricettività, della ristorazione, delle aree naturalistiche e della naturale accoglienza, nonché dell'artigianato e dell'agricoltura che poggiano su importanti realtà della tradizione ed eventi locali, culturali ed anche artistici. Quindi si promuoverà il territorio attrezzato da camping e aree di sosta panoramiche, da percorsi ippici e ciclabili, di semplici sentieri pedonali, agibili non solo per atleti, ma anche per famiglie, anziani, disabili, amanti della lentezza e della scoperta di angoli inconsueti lungo i torrenti o sulle sponde dei laghi oltre le cime più impegnative, ecc. ecc.

In questi ultimi anni questo Ente si è dotato di una struttura tale da permettersi di funzionare in termini accettabili, costituendo, in tanti casi, anche un punto di riferimento per gli altri Comuni della Valle non aderenti all'Unione, ma funzionalmente rientranti in un sistema "Valchiusella" che ha permesso e sempre più permetterà di essere presa in considerazione nelle politiche di sostegno allo sviluppo da parte di Stato, Regione, Città Metropolitana, nonché Fondazioni o Associazioni anche a livello regionale.

E' intendimento e impegno di questa Amministrazione mantenere integralmente lo Statuto, come pure i Regolamenti di cui è dotata e che intende far rispettare e avvalersi in modo che i Comuni, ora non in Unione, possano opportunamente e preventivamente prenderne conoscenza certa, per valutare, in piena autonomia, la propria opportunità ad una eventuale adesione.

Non vogliamo dissipare questo importante tesoretto di buone pratiche, anzi con la realizzazione dei primi investimenti derivanti dall'aggiudicazione di importanti risorse di Stato e Regione, oltre ai previsti benefici ai residenti e all'economia locale, vogliamo essere Ente e Territorio di riferimento per il mondo imprenditoriale privato in sinergiche azioni di sviluppo socio-economico.

Ben comprendendo le eventuali perplessità esistenti da parte dei Comuni che non hanno avuto modo di sperimentare le utilità assicurate dalla effettiva partecipazione all'Unione, si evidenzia che diversi "istituti" quali convenzioni o accordi di programma possono agevolare percorsi di avvicinamento e di reciproca conoscenza nel rispetto reciproco, senza approfittarne nel momento del bisogno (interesse) e abbandono nel momento della disponibilità (solidarietà).

Ben vengano validi suggerimenti esterni da parte di Comuni interessati e disposti all'impegno nella ricerca di forme collaborative propedeutiche a nuovi assetti organizzativi, che però non siano dannosi e portatori di disservizi ai cittadini invece di reali miglioramenti al benessere sociale a cui gli Enti Locali devono tendere, nel rispetto legislativo e senza dannosi contenziosi.

Questa Amministrazione ha anche come obiettivo importante quello della ricerca ed attuazione di forme di collaborazione fra tutti gli Enti Locali della Valle, per individuare quelli che sono i reali bisogni comuni degli abitanti della Valchiusella ed indicare le fonti di finanziamento necessarie. A tale proposito si segnala la necessità, credo generalizzata, di pensare ad un nuovo strumento urbanistico di Valle che rechi nuove norme, il più possibile omogenee, in considerazione delle nuove realtà e delle nuove normative.

Questa Amministrazione, secondo il presente documento programmatico, dovrà operare nell'ottica della massima condivisione possibile, tenendo nella dovuta evidenza, le competenze specifiche dettagliate a livello statutario che sono e saranno svolte e supportate dall'Unione, Ente maturo e competente nello svolgimento delle proprie funzioni.

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione, del territorio e della situazione socio-economica dell'Ente

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria cittadinanza.

La popolazione residente nei Comuni di riferimento al 30.11.2023 è pari a 2.650 abitanti, con il seguente dettaglio:

Issiglio n. 440

Valchiusa n. 1.023

Val di Chy n. 1.238

La popolazione residente nei Comuni di riferimento al 31.12.2022 è pari a 2.611 abitanti, con il seguente dettaglio:

Issiglio n. 426

Valchiusa n. 990

Val di Chy n. 1.251

Il territorio dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella si estende su una superficie 64,15 Km quadrati che ricomprende i Comuni di Issiglio, Val di Chy e Valchiusa.

Il raffronto mette in evidenza il grande divario che l'Ente Unione deve, attraverso le proprie azioni istituzionali e di coordinamento dello sviluppo, cercare di ridurre.

A far data dal 01.01.2019 ai Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco è subentrato il Comune di Val di Chy, nato dalla fusione dei tre precedenti ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 09.07.2018.

Sempre a far data dal 01.01.2019 anche i Comuni di Meugliano, Trausella e Vico Canavese è subentrato il comune di Valchiusa, nato dalla fusione dei tre precedenti ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 21.12.2018.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Unione gestisce, anche per conto di vari Comuni, diversi servizi pubblici:

- Servizio Finanziario:
per conto dell'Unione stessa e dei Comuni di Issiglio, Valchiusa e Val di Chy;
- Tributi:
per conto dei Comuni di Issiglio, Valchiusa e Val di Chy;
- Edilizia privata ed Urbanistica:
per conto dei Comuni di Issiglio, Valchiusa e Val di Chy;

- **Lavori Pubblici:**
per conto dei Comuni di Issiglio, Valchiusa e Val di Chy;
- **Ambiente e Territorio:**
per conto dei Comuni di Brosso (solo P.M.O.), Issiglio, Rueglio (solo P.M.O.), Traversella (solo P.M.O.), Vidracco (solo P.M.O.), Vistrorio (solo P.M.O.), Val di Chy e Valchiusa;
- **Servizi Scolastici:**
Scuola dell'infanzia di Val di Chy (per conto dei Comuni di Val di Chy, Issiglio, Vidracco e Vistrorio);
Scuola dell'infanzia di Valchiusa (per conto dei Comuni di Brosso, Traversella, Valchiusa e Val di Chy);
Scuola primaria di Valchiusa (per conto dei Comuni di Brosso, Traversella, Valchiusa e Val di Chy);
Scuola secondaria di I grado di Vico Canavese (per conto dei Comuni di Brosso, Issiglio, Rueglio, Traversella, Vidracco, Vistrorio, Valchiusa e Val di Chy); per conto dei Comuni di Issiglio e Val di Chy e Valchiusa;
- **Protezione Civile:**
per conto dei Comuni di Issiglio, Val di Chy e Valchiusa;
L'Unione non detiene alcuna partecipazione, eccezion fatta per la società Asmel Consortile a r.l. per la quale si è provveduto ad acquistare delle quote societarie con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 27 del 01.10.2018 per l'adesione alla centrale di committenza in house.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo di cassa:

Fondo cassa al 31.12.2017 euro 1.111.924,16
 Fondo cassa al 31.12.2018 euro 330.524,99
 Fondo cassa al 31.12.2019 euro 486.007,43
 Fondo cassa al 31.12.2020 euro 685.653,67
 Fondo cassa al 31.12.2021 euro 154.214,33
 Fondo cassa al 31.12.2022 euro 901.671,58
 Fondo cassa al 31.12.2023 euro 807.115,01

Non è mai stata utilizzata l'Anticipazione di cassa nel triennio precedente.

La disponibilità di cassa dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella è, generalmente, sufficiente a coprire il fabbisogno dell'Ente e, pertanto, sino ad ora non si è mai fatto ricorso ad anticipazione di cassa dall'Istituto tesoriere.

Livello di indebitamento

A partire dall'esercizio finanziario 2019 l'Unione si è fatta carico dei mutui assunti in precedenza dalla ex Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana alla quale è subentrata nell'anno 2019. Tale spesa a carico dell'Unione.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2021	2022	2023
Oneri finanziari	1.855,36	1.635,20	1.404,40

Quota capitale	36.551,72	37.563,23	26.932,56
Totale fine anno	38.407,08	39.198,43	28.336,96

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Alla data di redazione del presente atto non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Il personale in servizio attualmente è pari a n. 4 unità; si elencano i dipendenti:

NOME E COGNOME	CATEGORIA	DESCRIZIONE	P.O.
CHIOLINO RAVA CARLA	C1	Esecutore professionale – ufficio tributi/tecnico	1
DE LUCA GIUSEPPE	B8	autista – manutentore	1
PAOLO DALLAN	D1	Funzionario responsabile del servizio finanziario e amministrativo e vicesegretario	1
PAOLA MADDALENA	C4	Funzionario amministrativo	1

Risulta in servizio, in comando, pari a n. 6 unità, anche il seguente personale:

CHIOLINO RAVA LAURA	C1	Funzionario area finanziaria (18 ore)	Dipendente comune VaL di Chy
CHIANALE ELISA	C1	Funzionario area finanziaria (18 ore)	Dipendente comune Val di Chy
GUAITA MARA	D3	Funzionario responsabile ufficio tecnico (36 ore)	Dipendente comune Val di Chy
LONGO ADELE	B5	esecutore professionale – ufficio tributi (27 ore)	dipendente comune Valchiusa
SILVIA MAFFEO	D1	Funzionario tecnico (36 ore)	dipendente comune Valchiusa
AMBRA CORZETTO in sostituzione DANIELA (fino al 30.09.2024) GLAUDA (dal 01.10.2024)	C1	Istruttore contabile (6 ore); in convenzione (8 ore)	Dipendente Vidracco a scavalco a Issiglio; Dipendente del CISSAC in comando
MARTA WILMA	C5	Istruttore contabile (4ore)	Dipendente del comunale di Torre canavese scavalco ad Issiglio
LAURA ZIMOLI	C3	Funzionario tecnico 8 ore)	Dipendente Torre canavese a scavalco a Issiglio

5 -Vincoli di finanza pubblica

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE				
		2025	2026	2027
FPV per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	782.600,00	782.600,00	782.600,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	185.400,00	185.400,00	185.400,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	968.000,00	968.000,00	968.000,00
Titolo 1 Spese correnti	(-)	962.400,00	962.200,00	962.000,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	5.600,00	5.800,00	6.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		968.000,00	968.000,00	968.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
Avanzo d'amministrazione per spese c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 6° Accensione di prestiti		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	(+)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(-)	0,00	0,00	0,00

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Quadro di sintesi dato storico e previsione.

Titoli	2024	Nuova programmazione		
		2025	2026	2027
FPV Parte Corrente	14.0006,06			
FPV Parte Capitale	276.375,86			
Avanzo amm.ne	651.340,29			
2° Trasferimenti correnti	861.667,22	782.600,00	782.600,00	782.600,00
3° Entrate extratributarie	185.400,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00
4° Entrate in conto capitale	5.426.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5° Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6° Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7° Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
9° Entrate per conto terzi e partite di giro	420.500,00	420.500,00	420.500,00	420.500,00
Totale	6.893.567,22	1.838.500,00	1.838.500,00	1.838.500,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'Unione non possiede entrate tributarie proprie. Le entrate a copertura delle spese correnti sostenute dall'Ente sono per lo più trasferimenti da altri enti pubblici o, comunque, entrate extratributarie. Nel dettaglio:

- ☐ ☐ Trasferimenti regionali per funzioni della montagna;
- ☐ ☐ Trasferimenti regionali per gestione funzioni in forma associata;
- ☐ ☐ Trasferimenti comunali per gestione funzioni delegate;
- ☐ ☐ Trasferimenti comunali per gestione scuole e servizi scolastici;
- ☐ ☐ Trasferimenti comunali a copertura spese vive residuali dell'Unione;
- ☐ ☐ Quota parte di fondi A.T.O. relativi al P.M.O., a copertura di spese correnti;
- ☐ ☐ Proventi servizi di mensa e trasporti scolastici;
- ☐ ☐ Proventi tesserini raccolta funghi;
- ☐ ☐ Diritti di segreteria per atti rilasciati dall'Ufficio Tecnico.

I mezzi finanziari che l'Unione ha in dotazione derivano esclusivamente dai trasferimenti regionali per l'espletamento delle funzioni della Montagna e da quelli, sempre regionali, per la gestione delle funzioni in forma associata.

Altra importante fonte finanziaria, a gestione diretta, per conto anche dei Comuni esterni all'Unione facenti parte dell'Ambito dell'Ex Comunità Montana Valchiusella, sono i Fondi A.T.O. per la manutenzione ordinaria del territorio.

Massima attenzione dovrà continuare ad essere posta nell'attività di recupero crediti nei confronti dell'utenza scolastica morosa sulle rate relative alla mensa e al trasporto.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà prevedere le seguenti fonti di finanziamento:

FONTI DI FINANZIAMENTO	2025	2026	2027
Trasferimenti A.T.O. (per P.M.O.)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Al momento, con il presente DUPS, al fine di non gravare la spesa corrente dei conseguenti oneri di ammortamento, non si prevede di attivare mutui per investimenti nel triennio 2025/2027.

L'indebitamento dell'Ente al 01/01/2025 derivante da mutui, contratti da amministrazioni precedenti, si ridurrà, per effetto delle quote capitale pagate e da pagarsi nel 2024 per l'importo di € 5.248,40 circa, da € 25.618,06 (1/1/2024) ad € 20.369,66. L'importo dell'annualità 2025, comprensiva di interessi e rimborso quota di capitale (missione 50 "debito pubblico") è prevista in 5.600,00.

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti ha avuto la seguente evoluzione:

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati	Entrate correnti accertate	% incidenza
2020	6.723,86	944.0497,53	0,71%
2021	4.419,66	1.112.105,52	0,40%
2022	2.607,11	1.080.946,63	0,25%
2023	1.404,40	1.201.797,98	0,11%

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le spese correnti sostenute dall'Unione possono essere suddivise in due categorie:

- Spese di gestione dell'Unione stessa;
- Spese sostenute per servizi erogati per conto dei Comuni facenti parte o meno dell'Unione stessa.

Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per titoli

Titoli	2024	Nuova programmazione		
		2025	2026	2027
1° Spese correnti	1.055.773,28	962.400,00	962.200,00	962.000,00
2° Spese conto capitale	6.353.716,15	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3° Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4° Rimborso prestiti	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
5° Chiusura anticipaz. ricevute da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	420.500,00	420.500,00	420.500,00	420.500,00
Totale	7.835.289,43	1.838.500,00	1.838.500,00	1.838.500,00

Programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale

Premesse:

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 -ter , comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di

perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

- il ciclo di gestione della *performance*, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della *performance*, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in “*obiettivi generali*”, che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e “*obiettivi specifici*” di ogni pubblica amministrazione;
- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;
- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- Il PTFP, deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- Sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- Nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;

- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- l'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, adottato il 25 luglio 2023, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, ha apportato modifiche all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisca, in luogo della "programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale" per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, la **programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale**, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il limite di spesa.

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti la percentuale di "valore soglia" è stata determinata nel 28,6%. La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del "valore soglia" non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al "valore soglia" la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare, per i Comuni da 1.000 a 1.999 il valore percentuale del 23% per il 2020, del 29% per il 2021, del 33% per il 2022, del 34% per il 2023, del 35% per il 2024 e "a regime" dal 2025.

Determinazione del valore soglia per l'Unione di Comuni Montani Valchiusella:

Rendiconti	2021	2022	2023
Acc. Titolo 1°	0,00	0,00	0,00
Acc. Titolo 2°	964.544,79	924.735,97	1.023.176,65
Acc. Titolo 3°	147.560,73	156.210,66	178.621,33
Totale entrate correnti	1.112.105,52	1.080.946,63	1.201.797,98

Parametro	Metodo di calcolo	Importo
A. Media entrate correnti 2021/2023	$1.112.105,52 + 1.080.946,63 + 1.201.797,98 = 3.394.850,13 : 3$	1.131.616,71
B. FCDE bilancio di previsione 2023		8.766,00
C. Importo di riferimento per determinare il valore soglia	$1.131.616,71 - 8.766,13$	1.122.850,58
D. Valore soglia (da DM 17 marzo 2020)	28,6% di 1.122.850,58	321.135,26
E. Spesa personale 2023 da Rendiconto 2023		163.099,11
F. Limite di incremento a regime (dal 2025)	Valore soglia – Spesa 2023	158.036,15

Determinazione dei limiti di spesa per il personale per il triennio 2025-2026-2027 e verifica di congruenza con le previsioni di bilancio, che debbono essere contenute entro il limite di spesa:

1. Anno	2. Incremento % da DM 17 marzo 2020	3. Limite di spesa	4. Stanziamento da prevedersi a bilancio
2025	100% “a regime”	321.135,26	162.570,00
2026	100% “a regime”	321.135,26	162.570,00
2027	100% “a regime”	321.135,26	162.570,00

Sulla base del nuovo quadro normativo di riferimento e dell'applicazione dei parametri di riferimento alla specifica situazione dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella, come sopra illustrati, le facoltà assunzionali saranno esercitabili per gli anni 2025 e successivi nei limiti sopra indicati.

Programma triennale degli acquisti e dei servizi 2025-2027

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i suoi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, e contengono gli acquisti il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di

cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000,00 euro). Il programma triennale è da pubblicarsi, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le amministrazioni, nel tenere conto dell'ordine di priorità, lo modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per il triennio 2025/2027, si procederà allo svolgimento degli affidamenti per la refezione scolastica per un importo unitario pari a 394.000,00 euro.

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA - SCUOLA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	56,000.00	169,000.00	169,000.00	394,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	56,000.00	169,000.00	169,000.00	394,000.00

Il referente del programma

DALLAN PAOLO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA - SCUOLA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di beni, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto - Codice NUTS	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO ASSEGNATARIO AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Appalto di capitale privato(10)		
																			Importo	Tipologia (Tabella H)	
S10320001402200001	2025				No	ITC11	Servizi		SERVIZIO REDIZIONE SCOLASTICA 2025-2026	1		36	No	56.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	394.000,00	0,00		
														56.000,00 (13)	169.000,00 (13)	169.000,00 (13)	0,00 (13)	394.000,00 (13)	0,00 (13)		

Note:
 (1) Codice intervento = sigla settore (2=funzionamento) (3=servizi) + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre.
 (2) Indica il CUP (un articolo di codice 4).
 (3) Complesso nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di beni, forniture e servizi" si è risposto "SI" se nella colonna "Codice CUP" non si è dato risposta "CUP" in quanto non presente.
 (4) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera c) dell'allegato 1, è al codice.
 (5) Denota il CUP principale. Deve essere ripetuto in caso di, per la prima due cifre, con il suffisso "P" (CUP+5 e 40), "S" (CUP+40).
 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 5 comma 10 del codice.
 (7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto.
 (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità e sono destinati ad essere richiesti entro un determinato periodo.
 (9) Importo complessivo in euro dell'articolo 5, comma 5 dell'allegato 12 al codice, se include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.
 (10) Importo dell'investimento in euro, quando questo è indicato.
 (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (3), articolo 5 dell'allegato 12 al codice.
 (12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato o aggiunto o modificato in corso d'anno ai sensi dell'art.7 comma 8 e 9 dell'allegato 15 al codice. Tale campo, come la relativa data e tabella, compare solo in caso di modifica del programma.
 (13) La somma è calcolata al netto dell'impatto degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di beni, forniture e servizi.

Il referente del programma

DALLAN PAOLO

Tabella H.1

1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima
- #### Tabella H.1bis
1. Strada di progetto
 2. concessione di forniture e servizi
 3. sperimentazione
 4. accordo partecipativo o di appalto
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 7. altro

Tabella H.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato 12 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato 12 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato 12 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato 12 al codice
5. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato 12 al codice

Tabella H.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA - SCUOLA

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

DALLAN PAOLO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2025-2027 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti servizi:

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2025-2027						
Entrata			Importo			
Fin	Oggetto		2025	2026	2027	Nel triennio
1	TRASFERIMENTI FAMIGLIE E COMUNI	DA	56.000,00	169.000,00	169.000,00	394.000,00
TOTALE ENTRATE TITOLO 4°			56.000,00	169.000,00	169.000,00	394.000,00

SPESA CORRENTE TRIENNIO 2025-2027				
Oggetto	Importo 2025	Importo 2026	Importo 2027	Totale triennio
Cap. 8530/99 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2025-2028.	56.000,00	169.000,00	169.000,00	394.000,00
TOTALE SPESE TITOLO 2°	56.000,00	169.000,00	169.000,00	394.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (150.000,00 euro), e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1.5 al decreto medesimo *(da intendersi abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione)*

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Non essendo previste nuove opere di importo unitario pari o superiore a 150.000,00 euro (perché i trasferimenti da SMAT vengono suddivisi in più interventi di importo, ciascuno, inferiore ad € 150.000,00 euro), non si procede alla stesura del programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Le risorse straordinarie (dal Titolo 4° dell'entrata), sommate all'avanzo economico destinato al finanziamento degli investimenti, di cui si conta di disporre nel triennio 2025-2027 assommano a complessivi € 1.382.705,00 ritenuti accertabili secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2025-2027					
Entrata		Importo			
Fin	Oggetto	2025	2026	2027	Nel triennio
1	TRASFERIMENTI DA SMAT PER FONDI ORDINARI A.T.O.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
TOTALE ENTRATE TITOLO 4°		450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2025-2027					
Oggetto	Importo 2025	Importo 2026	Importo 2027	Totale triennio	
Cap. 8530/99 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - P.M.O.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	1
TOTALE SPESE TITOLO 2°	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	

Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di

dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Nel triennio 2025/2027 non si prevede di dare corso alla alienazione di beni patrimoniali.

